



Gli elefanti vivono sul nostro pianeta da 5 milioni di anni e sono i soli sopravvissuti di un gruppo di mammiferi, l'ordine dei Proboscidiati, che produsse nella preistoria più di 300 specie diverse.

I rappresentanti superstiti di queste specie sono solo due: l'elefante africano e quello asiatico.

TAX & LEGAL

2010 | Numero 2

BATINI COLOMBO SAOTTINI



dedichiamo questo secondo numero ad un'altra delle specie animali in via di estinzione: l'elefante. Il più grande mammifero esistente sulla terra, dalla proverbiale memoria, ha un olfatto e un udito sviluppatissimi, che compensano una vista piuttosto debole.

I contenuti della newsletter, invece, sono dedicati, in particolare, alle nuove regole sulla territorialità dei servizi previste dalle Direttive 2008/8/CE e 2008/9/CE, direttive del 2008 che però il nostro Legislatore ha recepito solo in questi ultimi giorni. Le regole infatti sono applicabili dal 1 gennaio 2010, ma la mancanza dei corrispondenti Decreti attuativi ha costretto gli operatori e i loro consulenti ad operare in un clima di assoluta incertezza normativa. Ancora oggi siamo in attesa del recepimento della Direttiva "Rimborsi" e le regole per i modelli Intrastat sono state pubblicate negli scorsi giorni, costringendoci a modificare la newsletter in corsa.

Vi invito a leggere con particolare attenzione questa parte della newsletter in quanto i risvolti sull'operatività quotidiana, in particolare per quanto concerne l'IVA, assumono una notevole portata soprattutto dal punto di vista operativo. Comprendendo inoltre la particolare complessità e tecnicità delle nuove regole invito tutti i Clienti che incontrano casistiche particolari a contattare lo studio prima di porre in essere qualsiasi comportamento: gli errori in questo caso potrebbero comportare sanzioni molto elevate.

Buona lettura.

Riccardo Saottini
Managing Partner



Inside

Batini Colombo Saottini

1 BATINI COLOMBO SAOTTINI SPONSOR DEL TORNEO CITTA' DI CASSANO

Per il secondo anno consecutivo lo studio sarà main sponsor del Torneo di Calcio giovanile Valentino Mazzola della Città di Cassano d'Adda.

Il Torneo, giunto alla sua quinta edizione, si svolgerà nel mese di maggio e vedrà impegnate 4 categorie: piccoli amici, pulcini, esordienti e giovanissimi.

Il calendario delle partite sarà presto disponibile anche sul nostro sito internet.

Il nostro supporto a questa storica associazione sportiva Cassanese vuole essere una manifestazione concreta della nostra partecipazione alla vita sociale del territorio in cui operiamo.

Con la Direzione della scuola di calcio stiamo inoltre organizzando una manifestazione ancor più coinvolgente di cui però vi forniremo maggiori particolari nelle prossime newsletter.

2 DIAMO IL BENVENUTO AD UNA NUOVA COLLABORATRICE

Lo studio è lieto di annunciare l'ingresso di una nuova collaboratrice, la Dottorssa Cristina Colombi.

Cristina, laureatasi da poco in Economia e Commercio presso l'Università di Milano, entra come Assistant a far parte dei Dipartimenti Tax & Accounting e Advisory.

Il suo ruolo consiste nel coordinamento dei rapporti con i Clienti internazionali sia per quanto riguarda l'assistenza contabile, amministrativa, fiscale che per la gestione del personale dipendente.

Le diamo quindi il nostro benvenuto e Le auguriamo un buon lavoro.

3 ULTIMATA LA SECONDA FASE DI AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI DI CASSANO D'ADDA

Volge finalmente al termine la seconda fase di ampliamento della sede principale dello studio in Cassano d'Adda.

Dopo più di un anno dall'inizio dei lavori gli uffici incrementano la loro superficie di circa 200 mq, con nuove sale riunioni e spazi operativi.

La fase finale, con ultimazione delle reti informatiche e definizione degli arredi, dovrebbe concludersi nel prossimo mese di aprile.

Verrà poi organizzato un evento inaugurale con invito esteso a Clienti e amici.

Indice

1 NUOVE REGOLE IN MATERIA DI TERRITORIALITA' DEI SERVIZI – IMPLICAZIONI IVA

2 PROROGA DELLO SCUDO FISCALE - TER

3 MODELLI INTRASTAT 2010 TUTTE LE NOVITA'

- 1 **PREMESSA**
pagina 5
- 2 **LA REGOLA GENERALE SULLA TERRITORIALITA'**
pagina 5
- 3 **LA NOZIONE DI SOGGETTO PASSIVO**
pagina 6
- 4 **LE DEROGHE "ASSOLUTE"**
pagina 8
- 5 **LE DEROGHE "RELATIVE"**
pagina 9
- 6 **ESTENSIONE DEL REVERSE-CHARGE**
pagina 10
- 7 **ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI INTRACOMUNITARI**
pagina 11

- 1 **PREMESSA**
pagina 12
- 2 **PROROGA DELLO SCUDO FISCALE TER**
pagina 12
- 3 **LAVORATORI CHE POSSEDEVANO DISPONIBILITA' ALL'ESTERO AL 31.12.2008**
pagina 13
- 4 **RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER LE ATTIVITA' DETENUTE IN "PARADISI FISCALI"**
pagina 14
- 5 **RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER MANCATO MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DETENUTE IN "PARADISI FISCALI"**
pagina 15

- 1 **PREMESSA**
pagina 16
- 2 **DECORRENZA DELLE NOVITÀ**
pagina 17
- 3 **TIPOLOGIE DI MODELLI INTRASTAT**
pagina 17
- 4 **SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT**
pagina 17
- 5 **PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT**
pagina 18
- 6 **CONTENUTO DEI MODELLI INTRASTAT**
pagina 19
- 7 **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT**
pagina 20
- 8 **TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT**
pagina 21
- 9 **REGIME SANZIONATORIO**
pagina 21
- 10 **TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE**
pagina 22

NUOVE REGOLE IN MATERIA DI TERRITORIALITA' DEI SERVIZI - IMPLICAZIONI IVA

1 PREMESSA

La disciplina IVA sui servizi trova finalmente un punto fermo nazionale, a suggello dei nuovi criteri di territorialità che valgono dal 1° gennaio 2010 per la prevalenza del diritto comunitario. Infatti dopo l'approvazione della direttiva 2008/8/CE, avvenuta nel 2008, il Governo Italiano ha predisposto uno schema di decreto legislativo in data 12 novembre 2009, che è entrato in vigore solo il 20 febbraio 2010 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.41. Il Decreto contiene le modifiche recepite nell'ordinamento interno in conseguenza dell'applicazione della predetta "direttiva servizi".

Pur cercando di semplificare il più possibile l'esposizione vi possono essere passaggi e risvolti di difficile comprensione: invitiamo pertanto, in particolare i Clienti dello studio, che si trovano nella necessità di emettere documenti nei confronti di soggetti esteri (Comunitari o Extra-comunitari) a contattare preventivamente i nostri professionisti al fine di una verifica della correttezza dei comportamenti alla luce delle nuove norme.

Allo stesso modo, invitiamo i Clienti che redigono autonomamente la contabilità aziendale, a contattarci in caso di ricevimento di documenti provenienti da soggetti esteri, in quanto le nuove regole hanno apportato modifiche sostanziali

anche alle procedure di integrazione delle fatture di acquisto e dell'emissione di autofatture.

2 LA REGOLA GENERALE SULLA TERRITORIALITA'

L'art. 7, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2009, prevedeva che le prestazioni di servizi generiche, non riconducibili a nessuna delle deroghe di cui alle successive lettere, si consideravano effettuate in Italia se rese da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.

La nuova regola generale prevede l'introduzione dell'art. 7-ter al D.P.R. 633/72 (cosiddetta "Legge IVA"). In base alla nuova disciplina, le regole già contenute nelle direttive CEE del 2008 e immediatamente applicabili all'interno dell'ordinamento, e' necessario distinguere tra:

- i servizi resi nei confronti dei soggetti passivi (cosiddette operazioni **B2B** – *business to business*), nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale ai fini IVA e' quello ove risulta stabilito il **committente** (tassazione nel luogo di destinazione del servizio);
- i servizi resi nei confronti di soggetti privati (cosiddette operazioni **B2C** – *business to consumer*), cioè coloro che non svolgono attività d'impresa o professionale. In questo caso le prestazioni assumono rilevanza nel luogo in cui e' stabilito il **prestatore** (tassazione nello Stato di origine o del prestatore).

Occorre poi tenere presente che la predetta regola generale riguarda anche alcune prestazioni relative a servizi specifici per i quali, in taluni casi, non trovano applicazione le deroghe di cui si dirà in seguito.

Le ragioni della deroga stabilita dal secondo punto sono agevoli da spiegare.

Infatti se il committente della prestazione non è soggetto passivo d'imposta nel suo Paese non può applicare il meccanismo dell'inversione contabile, di cui parleremo approfonditamente al successivo paragrafo 6, per assoggettare ad IVA la prestazione. In questo caso il servizio torna ad essere tassato nel luogo in cui è stabilito il prestatore soggetto passivo ai fini IVA.

3 LA NOZIONE DI “SOGGETTO PASSIVO”

Ai soli fini dell'applicazione delle nuove regole in materia di territorialità la direttiva ha ampliato la nozione di soggetto passivo IVA. L'art. 7-ter del Decreto Legislativo prevede, preliminarmente, che si **considerano soggetti passivi i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**. Inoltre **“le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività”**.

In questo caso la precisazione è importante, ma tale regola avrebbe comunque potuto essere applicata in via interpretativa.

Esempio

Se un imprenditore individuale beneficia di una prestazione di intermediazione con riferimento ad una partita di merce oggetto di acquisto e di successiva vendita dell'ambito dell'attività, è evidente che agisce quale esercente attività d'impresa. Viceversa se la medesima prestazione riguarda l'acquisto di mobili da destinare alla sua abitazione personale lo stesso soggetto agisce quale privato consumatore. In questo caso troveranno applicazione diverse regole in materia di territorialità.

Un aspetto meritevole di maggiore attenzione riguarda la nozione di soggetto passivo riferibile alla **stabile organizzazione**. Ai sensi della nuova definizione, infatti, perché una stabile organizzazione di un soggetto non residente rilevi quale soggetto passivo è necessario il “coinvolgimento” diretto di tale entità nell'effettuazione delle operazioni. Da ciò, dovrebbe desumersi che la stabile organizzazione non è in grado di attrarre a sé quelle operazioni che sono, invece, direttamente rese o ricevute dal soggetto non residente (la cosiddetta “casa madre”).

La verifica della soggettività passiva del committente potrebbe rivelarsi inoltre un onere di non facile adempimento; e ciò, soprattutto con riguardo a clienti che non sono residenti nel territorio comunitario, per i quali non è neppure utilizzabile lo strumento del controllo delle partite Iva con l'interrogazione dei sistemi in uso (sul punto, è dunque plausibile ritenere che **dovranno essere adottate tutte le cautele possibili: richiesta di attribuzione di un numero d'identificazione fiscale, attestazioni di**

autorità fiscali estere, dichiarazioni dei committenti, certificati d'iscrizione a registri, copie dello statuto, in caso di società, ecc.).

Se non saranno fornite precise indicazioni in via interpretativa, è dunque facile prevedere come tale situazione rischi di generare un copioso contenzioso non solo con le amministrazioni finanziarie, ma anche fra le stesse parti dell'operazione. Basti pensare al prestatore nazionale che, nel dubbio relativo all'effettiva soggettività passiva del committente o all'inerenza della prestazione fornita alla sua sfera "aziendale/professionale", potrebbe essere propenso ad applicare comunque l'imposta (seguendo le regole di territorialità previste per i rapporti B2C), così da cautelarsi nei confronti dell'erario. Una simile scelta, tuttavia, lo porrebbe in sicuro contrasto con la propria controparte, la quale, oltre a rifiutare il pagamento dell'ammontare addebitato a titolo d'imposta, si troverebbe in oggettive condizioni di difficoltà, non potendo né detrarre l'iva (si tratta, infatti, di un'imposta estera rispetto al proprio Stato) né, tantomeno, ricorrendone astrattamente le condizioni (come avviene se il committente è residente nella Comunità europea), chiedere il rimborso del tributo secondo le regole di cui al nuovo art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, dato che si tratterebbe di un'imposta non dovuta.

Le novità riguardano anche gli enti non commerciali individuati nel diritto interno dall'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972. In questo caso la direttiva distingue (art. 7-ter, secondo comma):

- gli enti esercenti anche attività commerciale (oltre a quella istituzionale), quindi già in possesso del numero di partita IVA;
- gli enti che svolgono unicamente attività di tipo istituzionale. In questo caso, affinché i predetti soggetti acquisiscano la qualifica di soggetti passivi è necessaria la sussistenza di una serie di presupposti.

Per la prima categoria di enti, associazioni o altre organizzazioni, esercenti la "doppia" attività (commerciale ed istituzionale) la direttiva ha introdotto una sorta di presunzione. In pratica per tutti gli acquisti di servizi, anche se destinati effettivamente alla sfera istituzionale, si presume che l'ente agisca nella qualità di soggetto passivo IVA con tutte le conseguenze del caso ai fini dell'applicazione delle regole in materia di territorialità.

Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta deve essere osservato che, con effetto dal 18 gennaio 2010 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, e poste in essere da soggetti non residenti, gli obblighi di assolvimento dell'IVA sono adempiuti dai cessionari o committenti, anche se tali ultimi soggetti rivestono la qualifica di enti di cui all'art. 7-ter, secondo comma, lett. b) e c), del D.P.R. n. 633/ 1972.

La "direttiva servizi", come già ricordato, ha esteso ulteriormente la soggettività passiva degli enti non commerciali qualora questi esercitino esclusivamente attività istituzionali.

Tuttavia tale ampliamento della nozione di soggetto passivo IVA:

- è effettuata ai soli fini della territorialità delle prestazioni di servizi;
- richiede la sussistenza di alcuni presupposti.

In particolare si considerano soggetti passivi IVA a tali fini, anche se esercenti esclusivamente attività non commerciali:

- gli enti che hanno realizzato, nel corso dell'anno solare precedente, o nel corso dell'anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro e quindi sono stati obbligati a chiedere l'attribuzione del numero di partita IVA allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia gli acquisti intracomunitari (art. 38 del D.L. n. 331/1993);
- i medesimi enti che, anche al di sotto della soglia di 10.000 euro, hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia sugli acquisti intracomunitari e che per tale ragione sono in possesso del numero di partita IVA (art. 38, comma 6, del medesimo decreto-legge).

A tal proposito l'Agenzia delle entrate ha correttamente precisato (cfr. circolare n. 58/E/2009) che tali enti, ancorché assimilati agli operatori economici (ai fini della territorialità dell'IVA) non potranno esercitare il diritto alla detrazione del tributo. La soluzione è dovuta alla circostanza che trattasi di acquisti impiegati esclusivamente nell'ambito dell'attività istituzionale (l'unica svolta). Ne consegue ulteriormente che non possono essere mai considerati soggetti passivi ai fini IVA, neppure ai fini della territorialità, gli enti non commerciali, esercenti esclusivamente attività non commerciali, che non si sono identificati ai fini IVA (per l'applicazione dell'IVA in Italia sugli acquisti intracomunitari).

4 LE DEROGHE "ASSOLUTE"

Le cd. deroghe assolute sono previste per le prestazioni di servizi specifiche, per questo non riconducibili nell'ambito della cd. regola generale.

I criteri da seguire affinché le predette prestazioni siano rilevanti territorialmente in Italia:

- non riguardano il luogo in cui è stabilito il committente, né il prestatore;
- sono del tutto svincolati dalla circostanza che il committente sia o meno in possesso della qualifica di soggetto passivo ai fini IVA;
- in conseguenza del punto precedente si applicano anche nei confronti di privati consumatori.

La disposizione di riferimento per le deroghe assolute è contenuta nel decreto legislativo, e' l'art. 7-quater.

Per quanto riguarda i servizi di cui alla lett. a) sono state esplicitamente inserite tra le deroghe le forniture di alloggi nel settore alberghiero o in settori aventi analoghe funzioni come, ad esempio gli alloggi nei cd. campi vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio. Inoltre la direttiva fa esplicito riferimento alle concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili.

Una nuova ipotesi di deroga riguarda le prestazioni di ristorazione e di catering. In particolare vengono tenute distinte le prestazioni non rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri effettuato all'interno della Comunità, rispetto alle medesime prestazioni rese sui predetti mezzi di trasporto. Per la prima fattispecie le prestazioni

si considerano eseguite in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato. Invece con riferimento alla seconda fattispecie le prestazioni sono rilevanti territorialmente se il luogo di partenza del trasporto è situato all'interno del territorio dello Stato.

Per quanto riguarda i predetti servizi è necessario comprendere il significato attribuibile all'espressione "rese ... nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità".

L'interprete può dunque fare riferimento alla definizione fornita dall'art. 7, lett. e), di cui al predetto decreto legislativo. Secondo la disposizione citata si deve intendere "la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori dalla Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri".

Inoltre la stessa norma indica le seguenti definizioni:

- il luogo di partenza di un trasporto passeggeri corrisponde al primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori dalla Comunità;
- il luogo di arrivo di un trasporto passeggeri coincide con l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, eventualmente prima dello scalo fuori dalla UE.

Deve essere poi ricordato, per quanto riguarda le prestazioni di locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto, che le stesse si considerano a breve termine solo nel caso in cui il possesso o l'uso del mezzo di trasporto avvenga ininterrottamente per un periodo non superiore a trenta giorni, ovvero a novanta giorni per i natanti.

Ulteriori deroghe, anch'esse assolute, cioè indipendenti dalla soggettività passiva del committente, sono quelle contenute nell'art. 7-quinquies. Non si tratta, però, di nuove ipotesi in quanto già previste dall'art. 7, quarto comma, lett. b), della disposizione in vigore fino al 31 dicembre 2009.

Vista la moltitudine di casi che possono manifestarsi in funzione della tipologia del servizio reso o ricevuto, della residenza e della qualifica del committente, invitiamo chiunque abbia dubbi in merito alla corretta applicazione delle nuove basic rules o delle loro deroghe a contattarci al fine di una loro analisi.

5 LE DEROGHE "RELATIVE"

La direttiva prevede anche alcune deroghe relative, cioè che trovano applicazione solo per alcune prestazioni specifiche rese nei confronti di privati consumatori. Si tratta di un elemento essenziale in quanto se la medesima prestazione viene resa nei confronti di un soggetto passivo d'imposta troverà applicazione la regola generale. In questo caso l'operazione si considererà effettuata in Italia non in base agli specifici criteri di cui all'art. 7-sexies, ma in base alla regola generale del luogo di stabilimento del committente.

Deve essere osservato come la maggior parte dei predetti criteri trovasse già applicazione fino al 31 dicembre 2009 indipendentemente dallo status del destinatario. Ora, con effetto dal 18 gennaio 2010, le predette deroghe non si applicano più se il destinatario è soggetto passivo ai fini IVA.

Ai fini della corretta applicazione dei menzionati criteri deve essere ricordato che per la definizione di trasporto intracomunitario è possibile fare riferimento a quanto previsto dall'art. 7, lett. f), del decreto legislativo. In base a quanto

previsto anche dalla direttiva e` tale quello il cui luogo di partenza e di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi.

La direttiva prevede poi un altro gruppo di deroghe (art. 7-septies) secondo cui si considerano fuori campo IVA per carenza del presupposto della territorialita` le seguenti prestazioni rese a soggetti privati (non soggetti passivi ai fini IVA) extracomunitari (le due condizioni devono verificarsi congiuntamente):

- le prestazioni di cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e di altri diritti analoghi;
- le prestazioni pubblicitarie;
- le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonche` quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
- operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
- messa a disposizione del personale;
- prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;

- servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato, ancorche` resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;
- servizi prestati per via elettronica;
- prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attivita` o un diritto di cui alle lettere precedente.

E ` stato gia` osservato che, affinche` tale gruppo di deroghe trovi applicazione, le due condizioni, cioe` la mancanza di soggettivita` passiva e il domicilio o la residenza fuori dalla UE devono verificarsi congiuntamente.

6 L'ESTENSIONE DEL REVERSE-CHARGE

Anche le regole concernenti l'individuazione del debitore dell'imposta sono state radicalmente modificate. Mentre, fino al 31 dicembre 2009, il soggetto passivo residente era chiamato ad intervenire solo nell'inerzia del soggetto estero od in assenza di una forma d'identificazione nel territorio da parte di quest'ultimo (in ordine d'"intensita`": identificazione diretta, rappresentante fiscale, stabile organizzazione), salvo che per le ipotesi di reverse charge obbligatorio (previste dal vecchio art. 17, comma 3), ai sensi del nuovo comma 2, dello stesso art. 17, del D.P.R. n. 633/1972, invece, nel caso di un'operazione rilevante ai fini Iva in Italia (cessione di beni o prestazione di servizi), effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, compresi i soggetti di cui all'art. 7-ter, comma 2, lett. b) e c), tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta

gravano sul cessionario/committente. Tale soggetto, pertanto, dovrà sempre procedere ad autofatturare l'operazione secondo il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché ad adempiere gli obblighi conseguenti previsti dal titolo II dello stesso decreto Iva. Ciò significa, in altre parole, che un'impresa o un professionista non potranno mai ricevere una fattura recante l'addebito dell'imposta che sia emessa da un rappresentante fiscale o che rechi l'indicazione di un'identificazione diretta del soggetto non residente.

La scelta operata dal legislatore del decreto di recepimento, peraltro, appare conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie come modificate dalla "direttiva servizi", le quali, da un lato, prevedono che l'Iva sia obbligatoriamente dovuta dai soggetti passivi o dalle persone che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell'imposta, a cui è reso un servizio (ai sensi dell'art. 44 della direttiva n. 2006/112) da parte di un soggetto passivo non stabilito (art. 196 della medesima direttiva) e, dall'altro, che gli Stati membri hanno invece la facoltà di designare quale debitore dell'imposta il cessionario o committente, se l'operazione è posta in essere da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuto il tributo (art. 194, par. 1).

In base alla nuova norma, pertanto, gli obblighi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, compresi, come si è detto, quelli di cui all'art. 7-ter, comma 2, lett. b) e c), sono a carico dei cessionari o

committenti; e ciò, anche qualora il soggetto non residente sia dotato di un rappresentante fiscale o si sia identificato direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del decreto n. 633 del 1972, mediante utilizzo, a far data dal 1° gennaio 2010, dell'apposito modello ANR/3, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2009.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, la disciplina ordinaria sull'assolvimento dell'imposta, invece, continua ad applicarsi quando il cessionario/committente è un soggetto non residente nel territorio dello Stato ovvero è un privato (cioè un soggetto che non è un soggetto passivo; oltre al privato, potrebbe trattarsi di un ente non commerciale non identificato ai fini Iva perché non ha realizzato acquisti intracomunitari oltre la soglia di rilevanza di 10.000 euro né ha optato per l'applicazione dell'imposta sugli stessi). In entrambe le circostanze, in effetti, il destinatario dell'operazione è tecnicamente impossibilitato ad azionare il meccanismo dell'inversione contabile. Solo in tali fattispecie, pertanto, ovvero sia quando il soggetto passivo non residente è tenuto direttamente all'applicazione dell'imposta, perché pone in essere operazioni nei confronti di privati (o soggetti assimilati) ovvero di altri soggetti non residenti, egli dovrà provvedere ad identificarsi direttamente ovvero a nominare un rappresentante fiscale per assolvere, secondo le ordinarie modalità, gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dalla normativa Iva.

7 ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI INTRACOMUNITARI

In conseguenza delle mutate regole relative alla territorialità dei servizi, contenute esclusivamente negli artt. 7-ter ss., il decreto Legislativo procede all'abrogazione delle disposizioni relative ai servizi intracomunitari contenute nel D.L. n. 331/1993. In particolare si tratta dell'art. 40, commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9, del decreto-legge citato.

Con effetto dal 18 gennaio 2010 le medesime operazioni (lavorazioni, carico e scarico merci, ecc.) sono considerate fuori campo IVA. Conseguentemente i corrispettivi percepiti non sono piu` rilevanti sia ai fini della formazione dello status di esportatore abituale, sia ai fini della maturazione del plafond.
Invitiamo quindi i Clienti che emettono fatture con i suddetti titoli di non imponibilità a contattare lo studio al fine di applicare correttamente le nuove norme.



Incisione su tempio Buddhista a Pollonaruwa, Sri Lanka.

PROROGA DELL'EMERSION DI ATTIVITA' PATRIMONIALI E FINANZIARIE ILLECITAMENTE DETENUTE ALL'ESTERO (C.D. "SCUDO FISCALE - TER")

1 PREMESSA

L'art. 1 del DL 30.12.2009 n. 194 (c.d. "milleproroghe") ha prorogato al 30.4.2010 il termine di adesione al c.d. "scudo fiscale-ter".

Il DL 194/2009, inoltre, ha raddoppiato i termini:

- per l'accertamento della presunzione di utilizzo di redditi non tassati per la costituzione di attività detenute in "paradisi fiscali" in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale;
- per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività detenute nei "paradisi fiscali".

Si segnala, peraltro, che le disposizioni del DL 194/2009 potrebbero essere modificate in sede di conversione in legge.

2 PROROGA DELLO SCUDO FISCALE-TER

Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31.12.2008, in violazione delle norme sul c.d. "monitoraggio fiscale" (compilazione del modulo

RW del modello UNICO), possono essere rimpatriate o regolarizzate fino al 30.4.2010.

La possibilità di aderire alla sanatoria, infatti, era scaduta il 15.12.2009.

2.1 CONFERMA DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SANATORIA

Il DL 194/2009 conferma il precedente ambito di applicazione della sanatoria.

Pertanto, possono aderire allo "scudo fiscale":

- le persone fisiche, compresi gli imprenditori e i lavoratori autonomi;
- le società semplici e le associazioni equiparate;
- gli enti non commerciali, compresi i trust;
- le società considerate Controlled Foreign Companies (c.d. CFC).

Non è stato modificato neppure il requisito temporale relativo alle attività che possono costituire oggetto dello "scudo fiscale". Di conseguenza:

- è possibile sanare le violazioni riferite ad attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31.12.2008;
- le violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale che possono formare oggetto della sanatoria devono essere state commesse entro la fine del periodo d'imposta 2008.

2.2 NUOVE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA STRAORDINARIA

Il DL 194/2009, invece, incrementa l'ammontare dell'imposta straordinaria dovuta per aderire alla sanatoria. Infatti, la

precedente imposta straordinaria del 5% si applica nella misura del:

- 6%, in relazione alle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 16.12.2009 e fino al 28.2.2010;
- 7%, in relazione alle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dall'1.3.2010 al 30.4.2010.

3 LAVORATORI E PENSIONATI CHE POSSIEDONO DISPONIBILITÀ ALL'ESTERO AL 31.12.2008

Per i lavoratori dipendenti ed equiparati (es. pensionati), è stata prevista la proroga al 30.4.2010 della possibilità di sanare, in forma agevolata, l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW del modello UNICO, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ed ivi detenute al 31.12.2008.

In sostanza, i lavoratori e i pensionati residenti in Italia e che al 31.12.2008 possedevano delle disponibilità estere riconducibili all'attività lavorativa svolta all'estero, possono regolarizzare la propria posizione, anche con riferimento agli anni pregressi:

- presentando, entro il 30.4.2010, la dichiarazione dei redditi integrativa relativamente al periodo d'imposta 2008 (UNICO 2009) ed indicando nel modulo RW, sezione II, la consistenza delle attività non dichiarate al termine del medesimo anno;
- versando 21,00 euro a titolo di sanzione ridotta, sempre entro il 30.4.2010.

4 RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER LE ATTIVITÀ DETENUTE IN “PARADISI FISCALI”

Contestualmente all'introduzione dei nuovi termini di adesione allo “scudo fiscale”, il DL 194/2009 ha raddoppiato i termini per l'accertamento della presunzione di utilizzo di redditi non tassati per la costituzione di attività detenute in “paradisi fiscali” in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

4.1 PRESUNZIONE DI UTILIZZO DI REDDITI NON TASSATI PER LE ATTIVITÀ DETENUTE IN “PARADISI FISCALI”

A seguito di una disposizione introdotta con il DL 78/2009, le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. “paradisi fiscali”), in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

In caso di accertamento di tale situazione, le ordinarie sanzioni in materia di dichiarazione dei redditi sono raddoppiate. Pertanto, qualora il contribuente non sia in grado di fornire la prova che per la costituzione degli investimenti e delle attività estere sono stati utilizzati redditi tassati, le sanzioni ammontano:

- dal 240% al 480% delle imposte dovute, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
- dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito d'imposta, in caso di indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di

un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante.

Si ricorda che l'adesione allo “scudo fiscale” consente di evitare l'applicazione della presunzione in commento.

4.2 OPERATIVITÀ DEL RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

Come accennato, il DL 194/2009 ha raddoppiato i termini per l'accertamento del possesso di attività detenute in “paradisi fiscali” in violazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale.

In pratica, tale intervento costituisce una sorta di incentivo all'adesione allo “scudo fiscale”.

4.2.1 DECORRENZA

Non viene però espressamente stabilita la decorrenza del raddoppio dei termini di accertamento.

Al riguardo, deve ritenersi che la disposizione in esame si applichi per tutti i periodi d'imposta per i quali, al 30.12.2009 (data di entrata in vigore del DL 194/2009), risultano ancora pendenti i termini per gli accertamenti.

In pratica, il raddoppio dei termini si applica a partire dal periodo d'imposta:

- 2004, in caso di presentazione della dichiarazione;
- ovvero 2003, in caso di dichiarazione omessa.

4.2.2 VIOLAZIONI CON RILEVANZA PENALE

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del DL 194/2009 i termini per gli accertamenti in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale, in quanto il relativo raddoppio era già stato stabilito dal DL 223/2006.

5 RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER MANCATO MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DETENUTE IN "PARADISI FISCALI"

L'introduzione dello "scudo fiscale-ter", ad opera del DL 78/2009 convertito nella L. 102/2009, è stata accompagnata dal raddoppio delle sanzioni in relazione al mancato monitoraggio delle attività situate all'estero e suscettibili di produrre un reddito imponibile in Italia.

Con la proroga della sanatoria ad opera del DL 194/2009, sono stati raddoppiati anche i termini per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività detenute nei "paradisi fiscali".

In merito, si osserva che, mentre il raddoppio delle sanzioni riguarda le attività situate in qualsiasi Stato estero, il raddoppio dei termini per l'irrogazione delle medesime riguarda le sole attività situate in "paradisi fiscali".

5.1 SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO FISCALE

In materia di monitoraggio fiscale (in sostanza, in relazione alla compilazione del modulo RW), è previsto un impianto sanzionatorio piuttosto articolato.

Si applica, infatti, la sanzione amministrativa dal 5% al 25% delle somme non dichiarate, per le violazioni relative alla comunicazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e certificati di massa (non connessi a investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria) effettuati senza l'intervento di intermediari residenti, per importi, nel corso del periodo d'imposta, superiori a 10.000,00 euro (modulo RW, sezione I).

Si applica, invece, la sanzione amministrativa dal 10% al 50% delle somme non dichiarate per le violazioni relative alla comunicazione:

- delle consistenze, di ammontare superiore a 10.000,00 euro, degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre un reddito imponibile in Italia (modulo RW, sezione II);
- dei trasferimenti superiori a 10.000,00 euro effettuati da, verso e sull'estero in relazione agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria indicati nella precedente sezione II (modulo RW, sezione III).

La sanzione dal 10% al 50% delle somme non dichiarate è stata così elevata dal DL 78/2009 convertito nella L. 102/2009, a decorrere dalle violazioni commesse dal 3.8.2009.

Per le violazioni commesse prima di tale data, resta applicabile la precedente sanzione dal 5% al 25% delle somme non dichiarate.

5.2 OPERATIVITÀ DEL RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'IRROGAZIONI DELLE SANZIONI

In relazione al raddoppio dei termini per l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del monitoraggio fiscale per le attività situate in "paradisi fiscali", valgono le stesse considerazioni sopra svolte in merito al raddoppio dei termini di accertamento.

Pertanto, il raddoppio dei termini per l'irrogazione delle sanzioni si applica a partire dalle violazioni commesse in relazione al periodo d'imposta:

- 2004, in caso di presentazione della dichiarazione;
- ovvero 2003, in caso di dichiarazione omessa.



Elefanti nell' Amboseli Natural Park – Kenya, Africa

MODELLI INTRASTAT - RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - APPROVAZIONE DEI NUOVI MODELLI - NUOVE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1 PREMESSA

Con il DLgs. 11.2.2010 n. 18, pubblicato sulla G.U. 19.2.2010 n. 41 ed entrato in vigore il 20.2.2010, sono state recepite nell'ordinamento italiano le disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive comunitarie n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.

In particolare, le nuove disposizioni modificano la disciplina dei modelli INTRASTAT, che devono essere presentati dai soggetti IVA che effettuano operazioni intracomunitarie.

In attuazione del suddetto DLgs. 18/2010 sono stati quindi emanati:

- il DM 22.2.2010, contenente la nuova disciplina relativa alle modalità e ai termini di presentazione dei modelli INTRASTAT;
- la determinazione dell'Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778, che ha approvato i nuovi modelli INTRASTAT, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la presentazione in via telematica o in formato elettronico.

Con la circ. Agenzia delle Entrate 17.2.2010 n. 5 e la nota Agenzia delle Dogane 19.2.2010 n. 24265 sono invece stati forniti alcuni chiarimenti sulla gestione del periodo transitorio per il passaggio al nuovo regime, tenuto conto del ritardo con il quale sono stati emanati i provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria.

2 DECORRENZA DELLE NOVITÀ

Le nuove disposizioni in materia di modelli INTRASTAT, infatti, si applicano alle operazioni effettuate dall'1.1.2010.

Pertanto, salvo quanto si dirà in relazione al periodo transitorio, le novità si applicano a decorrere dagli elenchi relativi a periodi decorrenti dal 2010.

3 TIPOLOGIE DI MODELLI INTRASTAT

I modelli INTRASTAT continuano ad essere di due tipi:

- modelli INTRA-1;
- modelli INTRA-2.

3.1 MODELLI INTRA-1

I modelli INTRA-1 contengono l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- cessioni intracomunitarie di beni comunitari; si intendono per "beni comunitari" quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità;

- prestazioni di servizi rese diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, ossia le prestazioni di servizi "generiche" (di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72), purché imponibili nel Paese del committente.

Rispetto a prima, quindi, gli elenchi riguardano anche prestazioni di servizi.

3.2 MODELLI INTRA-2

I modelli INTRA-2 contengono l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- acquisti intracomunitari di beni comunitari; si intendono per "beni comunitari" quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità;
- prestazioni di servizi "generiche" (di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72) ricevute, purché imponibili in Italia.

Rispetto a prima, quindi, gli elenchi riguardano anche prestazioni di servizi.

4 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

I soggetti IVA sono tenuti a presentare i modelli INTRASTAT in relazione alle operazioni intracomunitarie effettuate.

Ricorrendone i presupposti, gli operatori IVA sono quindi tenuti alla presentazione di entrambe le tipologie di modelli INTRASTAT (INTRA-1 e INTRA-2).

4.1 ENTI NON COMMERCIALI

Fanno eccezione gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 7-ter co. 2 lett. b) e c) del DPR 633/72, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, che presentano solo i modelli INTRA-2. Si tratta, in particolare:

- degli enti, associazioni e altre organizzazioni (di cui all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72), anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- degli enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA a seguito dell'effettuazione di acquisti intracomunitari per un importo annuo superiore a 10.000,00 euro.

4.2 PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT PER PARTICOLARI OPERAZIONI

I modelli INTRASTAT devono comunque essere presentati:

- dai soggetti che effettuano scambi intracomunitari di navi e aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate;
- ancorché i suddetti scambi non costituiscano cessioni o acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

5 PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Come regola generale, i modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità mensile.

Al ricorrere di determinate condizioni, infatti, è prevista la periodicità trimestrale.

5.1 PRESENTAZIONE TRIMESTRALE

I modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000,00 euro.

I trimestri di riferimento sono quelli "solari" (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre).

In pratica, occorre considerare separatamente:

- nell'ambito del modello INTRA-1, l'ammontare delle cessioni di beni rispetto alle prestazioni di servizi rese;
- nell'ambito del modello INTRA-2, l'ammontare degli acquisti di beni rispetto alle prestazioni di servizi ricevute.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 e INTRA-2 può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000,00 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Esempio

Ad esempio, se nel trimestre gennaio-marzo 2010 viene superata la soglia di 50.000,00 euro solo con riferimento alle cessioni di beni:

- i modelli INTRA-1 dovranno essere presentati con periodicità mensile;
- i modelli INTRA-2, invece, mantengono la periodicità trimestrale.

5.1.1 Superamento della soglia

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia, i modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità mensile, a partire dal mese successivo.

Per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare i relativi elenchi, appositamente contras-segnati. La scadenza di presentazione di tali elenchi è la stessa del primo modello mensile.

5.1.2 Inizio attività

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli INTRASTAT trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

In pratica, i soggetti che iniziano l'attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia.

5.1.3 Opzione per la presentazione mensile

Il soggetto trimestrale può comunque decidere di presentare gli elenchi con cadenza mensile.

Tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

5.2 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE MENSILE PER PARTICOLARI OPERAZIONI

I modelli INTRASTAT devono comunque essere presentati con periodicità mensile da parte dei soggetti che effettuano scambi intracomunitari di navi e aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate.

5.3 ABOLIZIONE DELLA PRESENTAZIONE ANNUALE

In ogni caso non è più prevista la periodicità annuale.

6 CONTENUTO DEI MODELLI INTRASTAT

I modelli INTRASTAT:

- si compongono di una parte contenente dati di natura fiscale e di una parte contenente dati di natura statistica;
- contengono i riepiloghi delle operazioni (o rettifiche) registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento.

Continua a permanere il disallineamento nel caso di fatture in acconto, ai sensi dell'art. 50 co. 7 del DL 331/93.

In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono registrate.

6.1 PARTE FISCALE

Rimane l'obbligo di indicazione separata delle operazioni triangolari con designazione del debitore di imposta comunitario, ai sensi dell'art. 40 co. 2 del DL 331/93.

In relazione alle prestazioni di servizi, restano escluse le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

6.2 PARTE STATISTICA

La compilazione della parte statistica è riservata ai soli soggetti che presentano, per obbligo, i modelli INTRASTAT con periodicità mensile (sono quindi esclusi i soggetti mensili per opzione).

Se tali soggetti effettuano servizi di lavorazione, devono riepilogare anche i dati statistici relativi alle spedizioni e agli arrivi dei relativi beni.

I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, ovvero in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20.000.000,00 di euro, indicano anche i dati relativi:

- al valore statistico;
- alle condizioni di consegna;
- al modo di trasporto.

Nella parte statistica sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi e aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate.

6.3 SEMPLIFICAZIONI PER DETERMINATI SOGGETTI

Previa autorizzazione da richiedere all'ISTAT, gli operatori possono fruire di alcune semplificazioni relative alla compilazione dei modelli in caso di:

- transazioni di valore inferiore a 200,00 euro;
- impianti industriali di valore superiore a 3.000.000,00 di euro.

7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

7.1 OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA

A regime, i nuovi modelli INTRASTAT dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica.

7.1.1 Utilizzo del Servizio telematico doganale

Attualmente, per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT si può utilizzare solo il canale telematico delle Dogane (EDI - Electronic Data Interchange).

A tal fine, i soggetti tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'apposita autorizzazione.

Sul punto, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che la firma digitale, necessaria per l'utilizzo del servizio telematico doganale, sarà rilasciata solo alle persone fisiche, con la conseguente revoca dei certificati di firma rilasciati alle persone giuridiche. Queste ultime, inserendo un sottoscrittore persona fisica tramite un'apposita applicazione disponibile sul sito Internet

dell'Agenzia delle Dogane, potranno continuare ad avvalersi del predetto servizio telematico doganale.

7.1.2 Utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate

In futuro, sarà possibile trasmettere i modelli INTRASTAT anche tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

7.2 REGIME TRANSITORIO

In via transitoria, fino al 30.4.2010, la presentazione dei modelli INTRASTAT può avvenire:

- in formato elettronico (cioè su dischetto, CD, chiavette USB, ecc.), accompagnati dal frontespizio cartaceo sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato;
- direttamente agli uffici doganali territorialmente competenti, senza invio postale.

In pratica, la presentazione telematica diventa obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di aprile 2010 e da quelli del secondo trimestre 2010 (aprile-giugno).

In relazione alla gestione del periodo transitorio e in considerazione dei ritardi intervenuti nell'emanazione delle nuove disposizioni, la nota Agenzia delle Dogane 19.2.2010 n. 24265 ha chiarito che:

- nel caso di invio per raccomandata o di consegna diretta agli uffici doganali dei modelli INTRASTAT cartacei avvenuta entro il 19.2.2010 (cioè prima dell'entrata in vigore del DLgs. 18/2010), gli elenchi si intendono regolarmente presentati;

-

- nel caso di invio per raccomandata di modelli INTRASTAT cartacei, nel periodo dal 20.2.2010 (entrata in vigore del DLgs. 18/2010) al 30.4.2010, il contribuente sarà invitato (a mezzo raccomandata) a inviare nuovamente i modelli in via telematica o in formato elettronico, entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso, con l'avvertenza che non sarà più possibile l'invio a mezzo posta;
- nel caso di invio per raccomandata di modelli INTRASTAT su formato elettronico, nel periodo dal 20.2.2010 al 30.4.2010, i dati verranno acquisiti ma verrà comunicato al contribuente che non sarà più possibile l'invio a mezzo posta.

8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

8.1 ELENCHI PRESENTATI IN VIA TELEMATICA

I modelli INTRASTAT devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

8.2 REGIME TRANSITORIO

Se, durante il periodo transitorio, la presentazione dei modelli INTRASTAT avviene in formato elettronico, la scadenza è anticipata al giorno 20 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

9 REGIME SANZIONATORIO

La circ. Agenzia delle Entrate 17.2.2010 n. 5 ha stabilito che, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza, gli

eventuali errori di compilazione dei “primi” modelli INTRASTAT non verranno sanzionati, a condizione che i soggetti tenuti alla presentazione provvedano ad inviare:

- elenchi riepilogativi integrativi, redatti secondo le nuove modalità;
- entro il 20.7.2010.

Tale possibilità, infatti, si applica con riferimento ai modelli INTRASTAT relativi:

- ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010, per i soggetti mensili;
- al trimestre gennaio-marzo 2010, per i soggetti trimestrali.

10 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE

Di seguito si riepilogano, in forma tabellare, le scadenze riguardanti i modelli INTRASTAT relativi al primo semestre 2010.

SCADENZA	ADEMPIMENTO
20.2.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2010, in formato cartaceo o elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali o spedizione a mezzo raccomandata
25.2.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2010, in via telematica
20.3.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
25.3.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2010, in via telematica
20.4.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
20.4.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
26.4.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo 2010, in via telematica
26.4.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo 2010, in via telematica
20.5.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
25.5.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile 2010, in via telematica
21.6.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
25.6.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio 2010, in via telematica
20.7.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
20.7.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
20.7.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT integrativi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010 e al trimestre gennaio-marzo 2010
26.7.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno 2010, in via telematica
26.7.2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno 2010, in via telematica

I prossimi numeri

1 Labor
2010 | Numero 2
Febbraio 2010

2 Tax & Legal
Numero 3 | 2010
Marzo 2010

3 Speciale Tax & Legal
Aprile 2010

BATINI COLOMBO SAOTTINI

Dottori Commercialisti | Avvocati | Consulenti del Lavoro

Tax & Accounting | Audit | Merger & Acquisition | Transaction Services
Labour | Litigation | Advisory | Corporate Finance | Real Estate | Luxury & Hospitality
Pro-bono

Head Office
Via Alfredo Tornaghi, 59
20062 Cassano d'Adda - Milano

Desk
Via Antonio Gramsci, 5
20052 Monza - Monza e Brianza

Telefono 0363 - 360254
Facsimile 0363 - 65099

info@studiobcs.it
www.studiobcs.it

BATINI COLOMBO SAOTTINI Copyright © 2010 | La presente pubblicazione è protetta dal diritto d'autore ai sensi delle norme Italiane e internazionali sulla protezione della proprietà intellettuale. È fatto pertanto divieto a chiunque, se non espressamente autorizzato, di copiare, diffondere, utilizzare al di fuori dei limiti informativi per cui è stata ricevuta, anche parzialmente, la stessa, i suoi contenuti, le sue immagini, anche qualora tale diffusione venga effettuata in altri formati, con una diversa grafica o all'interno di comunicazioni effettuate con qualsiasi mezzo.